

STATUTO

GUBBIO SOLIDALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GUBBIO PG LOCALITA'
MONTANALDO SNC

Numero REA: PG - 287760

Codice fiscale: 03417070541

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-12-2014 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A":85703/32131

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1

E' costituita con sede nel Comune di Gubbio la Società cooperativa a mutualità prevalente denominata

"GUBBIO SOLIDALE Società Cooperativa Sociale".

La cooperativa potrà istituire, su delibera del Consiglio di Amministrazione uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria né succursale anche altrove.

Per tutto quanto non espressamente previsto dallo statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Articolo 2

La cooperativa ha durata fino al 31.12.2050 e potrà essere prorogata con delibera del l'Assemblea straordinaria.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Articolo 3

Oggetto della cooperativa è quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento dell'attività di cui all'art. 4 finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo uno, primo comma punto b), della legge 8 novembre 1991 n. 381. La Cooperativa è retta dal principio della mutualità, in ossequio a quanto disposto dall'art. 2511 del Codice Civile e dalle vigenti leggi in materia di cooperazione. La Cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della legge predetta. I soci prestatori di lavoro intendono perseguire lo scopo di nuove occasioni di lavoro per se stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori, rispettivamente sotto forma di rapporto di lavoro fra soci e società, oppure di rapporto di lavoro subordinato, tramite la gestione in forma associata dell'impresa di cui all'articolo 4.

La prestazione dei soci operatori prestatori di lavoro in favore della Società può avvenire anche in forma di collaborazione autonoma.

La Società può svolgere la propria attività anche con terzi. Conseguentemente la tutela dei soci operatori viene esercitata dalla cooperativa e dalle Associazioni di Rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli

Statuti Sociali e dei Regolamenti Interni. La cooperativa

deve essere retta e disciplinata dai principi delle mutualità senza scopo di lucro.

La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. Per ciò stesso la cooperativa potrà aderire ad organismi o ad enti di rappresentanza. L'adesione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 4

La cooperativa, per raggiungere il proprio oggetto, potrà svolgere le attività di seguito indicate, avvalendosi principalmente dell'attività dei soci cooperatori e delle persone considerate svantaggiate a norma dell'art. 4 della Legge 8 novembre 1991, n. 381:

1. Attività connesse alla gestione agraria e forestale di terreni, mediante l'esecuzione di lavori e servizi attinenti all'uso, alla difesa, alla custodia ed alla valorizzazione del suolo, dell'ambiente e del paesaggio quali la viabilità agro-silvo-pastorale e relativa segnaletica, la pulizia dei fondi, la prevenzione boschiva, la forestazione, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulica;

2. Attività connesse alla gestione di sorgenti, corsi e bacini d'acqua, d'invasi artificiali e punti d'abbeverata, compreso la realizzazione d'opere di captazione, regimentazione, manutenzione e l'effettuazione di pulizie di soglie, sponde e spiagge, di condutture e fossati ad uso civile o irriguo;

3. Attività connesse alla gestione, florovivaistiche e forestali, d'orti botanici ed essenze autoctone, d'erbe officinali e impianti ortofrutticoli, con particolare attenzione alla valorizzazione delle culture locali e piccoli frutti, anche con l'introduzione di metodi d'agricoltura biologica;

4. Attività connesse alla gestione di aree verdi, urbane ed extraurbane, compreso prati, boschi, orti, giardini, parchi, aree a verde pubblico e attrezzato;

5. Attività connesse alla gestione di piccoli impianti per la produzione di composti proveniente dal rifiuto verde derivato e recuperato dalle attività di gestione del verde e dei boschi; o da rifiuti organici ed in genere di qualsiasi rifiuto atto a riutilizzo;

6. Attività connesse alla gestione d'allevamenti equini, bovini, ovini, caprini, suini avicunicoli, apistici e qualsivoglia allevamento zootecnico con particolare riguardo alla valorizzazione delle razze locali minacciate d'estinzione nonché allevamento di selvaggina anche a scopo venatorio;

7. Attività agrituristiche e di turismo rurale compreso il maneggio e l'ippoterapia, la gestione di esperienze di vita agricolo-contadina mediante campi scuola a carattere

ambientale, naturalistico ed ecologico;comprese fattorie

didattiche e sociali

8. Attività di raccolta, trasformazione, conservazione, dei prodotti derivati dagli allevamenti, dalle coltivazioni e dall'attività agro-silvo-pastorale in genere;

9. Attività di recupero e di valorizzazione delle attività artigianali tradizionali;

10. Attività connesse alla gestione di strutture turistiche a carattere ricettivo o di somministrazione di alimenti e bevande, nonché d'ogni altra struttura con carattere animativo, culturale e del tempo libero anche al fine di favorire il turismo sociale e scolastico;

11. Apertura di punti vendita occasionali, ivi compresi i mercati rionali o negozi permanenti per la commercializzazione e la vendita all'ingrosso e/o al dettaglio di prodotti alimentari e/o artigianali di produzione propria, anche derivanti dalle produzioni con scopo ergoterapeutico e riabilitativo, o acquistati da terzi;

12. Attività connesse all'organizzazione d'escursioni, compreso la formazione e l'impiego di guide ambientali, su percorsi e itinerari turistici a carattere didattico-storico-naturalistico, da attuarsi a piedi o in barca, in bicicletta e a cavallo predisponendo e gestendo i relativi servizi di noleggio;

13. Attività di gestione di parchi, palestre e altri impianti sportivi, aree di rilevanza ambientale o naturalistica e quanto altro possa contribuire al miglioramento della salute fisica e psichica ed alla elevazione intellettuale e morale dell'uomo;

14. Attività connesse alla ricerca storica, degli usi, dei costumi e delle tradizioni locali del patrimonio culturale e naturale, organizzando e gestendo iniziative e progetti, luoghi e ambienti, per la promozione, la valorizzazione, la conservazione e la conoscenza del territorio, sia naturale che antropizzato;

15. Attività di riordino di documenti contabili e di archivio, servizi di segreteria, servizi bibliotecari e di biblioteconomia, battitura testi, sbobinatura, correzione di bozze, traduzioni, supporto di segreteria, archiviazione, servizi di affissione e messaggeria;

16. Attività di studio e verifica dei bisogni territoriali mediante ricerche e indagini di tipo statistico e sociologico, direttamente o per conto di terzi;

17. Attività connesse all'assunzione di lavori di pulizia in generale, comprendendo in ciò lo spazzamento, la pulizia e il riordino di strade, piazze, cortili e aree pubbliche e private;

18. Attività di autotrasporto merci, per conto proprio o di terzi o a favore dei soci; logistica del trasporto tutte le sue forme, stoccaggio e custodia delle merci, di

facchinaggio, di carico e scarico, l'attività di raccolta di magazzino, smistamento e distribuzione e di quanto altro complementare ed ausiliario allo spostamento e mobilità delle stesse, la gestione integrata di magazzini, depositi e simili in conto di terzi;

19. Attività di gestione di officine di riparazione di automezzi e mezzi agricoli e non;

20. Attività edilizia in genere per ristrutturazioni e/o costruzioni di fabbricati o porzioni degli stessi di qualsiasi genere e/o specie, ivi compresi gli edifici ad uso abitativo, commerciale, industriale ed agrario, su terreni propri o altrui, la costruzione di manufatti in cemento per l'edilizia, l'installazione di impianti elettrici, idraulici, di condizionamento, la realizzazione di lavori stradali, escavazioni, acquedotti, fognature;

21. Lo svolgimento d'attività produttive e commerciali coerenti con lo scopo e l'oggetto sociale sopra enunciati, quali in modo esemplificativo l'assemblaggio, l'imballaggio e l'etichettatura delle merci, attribuendo alle stesse una valenza educativa e terapeutica;

22. la conduzione di piattaforme e isole ecologiche, compresa la raccolta, il trasporto, la separazione, la cernita e la vendita dei rifiuti;

23. Il trasporto di persone per conto terzi,

24. attività di lavorazione del legno,

25. attività di formazione relative ai servizi in cui opera la cooperativa,

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché, tra l'altro, a solo titolo esemplificativo:

1) - concorrere ad aste pubbliche e private ed a licitazioni private ed altre;

2) - istituire e gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;

3) - assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società di capitali comunque costituite, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, ciò con tassativa esclusione di qualsiasi attività di collocamento;

4) - dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed Organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

5) - concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli Enti

cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di terzi, nel

tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti;
Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e quindi la realizzazione dell'oggetto sociale la cooperativa potrà provvedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

Ai fini della realizzazione delle attività di cui al presente articolo e per favorire e tutelare il tradizionale spirito di previdenza e di risparmio dei soci, la Cooperativa può raccogliere, presso questi (in conformità all'art. 11 D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, cioè nei limiti previsti dalle vigenti norme di Legge e secondo i criteri stabiliti dal C.I.C.R.), finanziamenti con obbligo di rimborso.

Le modalità di raccolta e contrattuali sono disciplinate da apposito regolamento; le condizioni economiche del rapporto, unitamente alle altre indicazioni, sono fissate dal Consiglio di Amministrazione.

Il tutto in conformità alle disposizioni della legge fiscale, bancaria e ai provvedimenti delle Autorità monetarie in materia di finanziamenti e raccolta di risparmio presso soci. Le attività finanziarie non potranno comunque essere prevalenti o nei confronti del pubblico, precisandosi che si considerano nei confronti del pubblico anche le operazioni nei confronti dei soci quando ne siano iscritti alla cooperativa più di 50.

La Cooperativa non potrà:

- esercitare nei confronti del pubblico alcun tipo di attività finanziaria riservata agli intermediari di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/93 (assunzione di partecipazioni, concessione di finanziamenti, prestazione di servizi di pagamento, intermediazione in cambi);
- raccogliere il risparmio tra il pubblico, né svolgere attività e compiere operazioni di carattere fiduciario e servizi di investimento, ritenendosi in ogni caso escluso lo svolgimento delle attività di cui alle Leggi n. 1/1991, 197/1991 e 108/1996, D.Lgs 415/1996 e D.Lgs. 58/1998;
- esercitare attività riservate dalla Legge 24 giugno 1997 n. 196 ("Norme in materia di promozione dell'occupazione") ai soli soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo.

TITOLO III SOCI

Articolo 5

Il numero dei soci è illimitato: non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci cooperatori i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, salvo quanto previsto al successivo art. 9 comma 1, che esercitino mestieri

attinenti alla natura dell'attività della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo. Possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.

I soggetti svantaggiati di cui all'art. 4 legge n. 381/1991, devono ricoprire almeno il 30% dei lavoratori occupati in cooperativa, gli stessi, compatibilmente con il loro stato soggettivo devono rivestire la qualità di soci.

Possono essere ammessi soci cooperatori volontari, di cui all'articolo due della legge 8 novembre 1991, n. 381, che prestino la loro attività gratuitamente. I soci cooperatori volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci, il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci cooperatori volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci. Le prestazioni dei soci cooperatori volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali. Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche, pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa.

Articolo 6

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
- b) precisazione dell'effettiva attività di lavoro;
- c) ammontare del capitale sociale che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore ad Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) complessivi, né superiore al limite massimo fissato dalla legge;
- d) versamento della tassa di ammissione;
- e) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali.

La domanda di ammissione da parte del socio persona

giuridica dovrà contenere:

- 1) denominazione o ragione sociale, sede, attività;
- 2) delibera di autorizzazione con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'Ente, Organismo o persona giuridica;
- 3) caratteristiche ed entità degli associati;
- 4) ammontare del capitale sociale che si propone di sottoscrivere;
- 5) versamento della tassa di ammissione;
- 6) alla domanda di ammissione dovranno essere allegati copia dello Statuto e la delibera di autorizzazione.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al presente statuto e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro sessanta giorni dalla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare, entro sessanta giorni, la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei Soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea stessa.

Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

Il socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo.

Non possono essere Soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati nonché coloro che abbiano interessi diretti o indiretti in Imprese che perseguono oggetti sociali identici o affini a quelli della Cooperativa, senza assenso espresso da parte del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 7

I soci dovranno versare la tassa di ammissione se e nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione - ed in nessun caso restituibile - e sottoscrivere la quota di cui alla lettera "C" e al punto quattro del precedente articolo sei.

Essi sono obbligati, inoltre:

- a) al versamento del capitale sociale sottoscritto con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 25;
- b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle

deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;

c) al versamento del sovrapprezzo determinato dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 8

E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative, associarsi in società, che perseguono identici scopi sociali o che comunque esplicino attività concorrente, salvo specifico assenso del Consiglio di Amministrazione (questo limite non si applica ai soci persone giuridiche di cui all'art. 11 della legge 8 novembre 91 n. 381).

E' altresì vietato al socio cooperatore di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese che operano in concorrenza con la cooperativa, nonché svolgere attività concorrenti in proprio, salvo specifico assenso del Consiglio di Amministrazione. Il socio deve inoltre astenersi, anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale, dal tenere comportamenti incompatibili con l'affidamento che la cooperativa deve riporre nella sua attitudine personale e professionale a partecipare all'attività sociale ed al conseguimento degli scopi sociali.

Articolo 9

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale verrà fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2476 del codice civile. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente

alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 12 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- c) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- d) il mancato adeguamento agli standard produttivi;
- e) la mancata richiesta, entro i termini stabiliti, ad essere ammesso a godere dei diritti dei soci cooperatori;

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci lavoratori.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci lavoratori, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti richiesti ed il raggiungimento dei risultati previsti nel percorso formativo.

Il passaggio alla categoria di socio lavoratori deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.

TITOLO IV RECESSO - ESCLUSIONE

Articolo 10

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, per causa di morte o scioglimento dell'Ente, organismo o persona giuridica socia.

Articolo 11

Oltre che nei casi previsti della Legge, può recedere il socio cooperatore:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- e) la cui prestazione lavorativa sia stata sospesa per temporanea indisponibilità di occasioni di lavoro.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrano i motivi che, a norma della Legge e del presente Statuto, legittimo il recesso.

Il recesso del socio sovventore è consentito nei casi previsti dall'art. 2437, primo comma del C.C., nonché, se

trattasi di persona giuridica, in caso di liquidazione

volontaria o coatta della società o di fallimento.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, mentre per il rapporto di prestazione mutualistica il recesso ha effetto alla scadenza dell'eventuale periodo di preavviso previsto dal regolamento.

Articolo 12

Salvo interesse della cooperativa alla prosecuzione del rapporto societario l'esclusione viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del Socio:

- a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente Statuto, dai Regolamenti Sociali, dalle deliberazioni degli Organi Sociali;
- b) che nell'esecuzione del proprio lavoro oggetto del rapporto mutualistico si renda responsabile di inadempimenti che incidano sull'elemento fiduciario, nonché nei casi di riduzione individuale o collettiva di personale per esigenze tecniche, organizzative, produttive, aziendali, per superamento del periodo di conservazione del posto, per inabilità sopravvenuta, per mancato superamento del periodo di prova, per mancato raggiungimento degli obiettivi formativi o partecipativi da parte dei soci speciali;
- c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sottoscritte o delle azioni sociali sottoscritte, o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
- d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 8;
- e) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla Cooperativa;
- g) che venga condannato con sentenza penale passata in giudicato per reati infamanti;
- h) che venga dichiarato inabilitato o fallito durante il corso del rapporto associativo;
- i) che sia in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, salvo interesse della Cooperativa alla prosecuzione del rapporto.

L'esclusione del socio determina la cessazione del rapporto di prestazione mutualistica contestualmente, o alla scadenza del termine di preavviso eventualmente previsto dal Regolamento.

La causa di esclusione di cui al punto d) non si applica ai soci sovventori ed ai soci diversi dalle persone fisiche.

Articolo 13

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta.

Tale forma di comunicazione si applica anche per le

richieste di recesso presentate da soci e per l'eventuale diniego da parte della cooperativa.

Articolo 14

I soci receduti od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato a cui aggiungere esclusivamente gli eventuali importi di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 27 del presente statuto, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio di esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventi operativo e, comunque, in misura non superiore all'importo effettivamente versato.

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, si matura allo scadere dei sei mesi successivi alla approvazione del predetto bilancio (in assenza di perdite di bilancio tali da intaccare il capitale e con espressa esclusione del diritto di rimborso del sovrapprezzo). Ad ogni modo il rimborso verrà liquidato su richiesta scritta dell'interessato. Non potrà farsi luogo e rimborso di quote ordinarie se prima non siano stati rimborsati almeno i due terzi delle azioni dei soci sovventori.

Articolo 15

In caso di morte del socio cooperatore il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 14, allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Articolo 16

I soci, receduti od esclusi e gli eredi del socio cooperatore defunto, dovranno richiedere in forma scritta il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei sei mesi indicati rispettivamente nei precedenti art. 14 e 15. Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione di atto notorio, comprovante che sono gli aventi diritto alla riscossione e saranno tenuti alla nomina di unico delegato alla riscossione medesima.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva straordinaria.

TITOLO V

TRATTAMENTO DEI SOCI COOPERATORI

Articolo 17

In considerazione della peculiare posizione del socio cooperatore quale "lavoratore associato", la disciplina della prestazione di lavoro dei soci stessi e la relativa retribuzione sono regolate dall'apposito regolamento interno ferme restando le norme inderogabili in materia di lavoro.

Il regolamento di cui al comma precedente redatto dal Consiglio di Amministrazione è approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.

Il regolamento mutualistico dovrà contenere quanto previsto dall'art. 6 della Legge 3 aprile 2001 n. 142.

Le previsioni di questo articolo e del seguente non si applicano ai soci sovventori, volontari ed ai soci persone giuridiche.

TITOLO VI
SOCI SOVVENTORI

Articolo 18

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

Art. 19

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore minimo di euro 1.000,00 (mille,00) ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere una quota del valore minimo di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna.

Articolo 20

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Articolo 21

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, come si seguito indicato:

- n. 1 voto per conferimenti fino a 3.000 Euro;
- n. 2 voti per conferimenti oltre Euro 3.000 e fino a 6.000 euro;
- n. 3 voti per conferimenti oltre Euro 6.000 e fino a 10.000 Euro;
- n. 4 voti per conferimenti oltre Euro 10.000 e fino a 15.000 Euro;
- n. 5 voti per conferimenti oltre 15.000 Euro.

I voti attribuiti ai soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Articolo 22

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO VII RISTORNI

Articolo 23

L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'erogazione del rimborso ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il rimborso è ripartito tra i soci cooperatori

proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, nonché in relazione all'entità della retribuzione e all'inquadramento professionale, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento che in via preliminare deve tenere conto delle retribuzioni dei soci.

Non possono essere distribuiti, a titolo di ristorno, somme eccedenti l'avanzo di gestione realizzato dalla cooperativa con i soci cooperatori.

L'Assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- in forma liquida;
- mediante aumento proporzionale delle rispettive quote con l'emissione di nuove azioni di capitale;
- mediante l'emissione di strumenti finanziari di cui al presente statuto.

TITOLO VIII
PATRIMONIO

Articolo 24

Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile e formato da:

a.1) un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale non inferiore ad Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero), né superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti detenute dai soci cooperatori;

b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'articolo 27;

c) da eventuali riserve straordinarie formate dalle tasse di ammissione e dai versamenti a titolo di sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi e dalle quote non rimborsate agli eredi dei soci cooperatori defunti;

d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito da oneri futuri, o investimenti;

e) dalle riserve divisibili (in favore dei soci finanziatori);

f) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote e delle azioni sottoscritte.

Le riserve, salvo quelle di cui alla precedente lettera e), sono indivisibili e, conseguentemente non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Articolo 25

Il capitale sociale sottoscritto in denaro potrà essere

versato in più soluzioni e più precisamente:

- a) almeno il 25% all'atto della sottoscrizione;
- b) il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione e, in difetto, in quattro rate mensili.

Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti, per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal codice civile.

Articolo 26

Le quote detenute dai soci cooperatori e dai soci persone giuridiche sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, nè essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e si considerano vincolate a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci cooperatori contraggono con la medesima. Il socio che intenda trasferire la propria quota deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di azioni detenuto dal socio.

Il provvedimento del Consiglio di Amministrazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti e assuma i vincoli previsti nel titolo soci del presente statuto.

Il trasferimento della partecipazione non obbliga comunque la cooperativa alla stipula del contratto di lavoro ulteriore con l'acquirente, nè nella forma di cui era titolare il cedente né in altra forma.

In caso di diniego dell'autorizzazione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali.

Articolo 27

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, previo esatto inventano, da compilarli tutti con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali e tributarie nonché redigendo, se prevista dalla legge, la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dal Consiglio di Amministrazione in sede di relazione sulla gestione. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal presente statuto e sulla distribuzione dei residui annuali a netto di tutte le spese e costi pagati o a pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico.

Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

- a) non meno del trenta per cento al fondo di riserva ordinaria, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n° 904;
- b) il tre per cento e comunque per una quota eventualmente maggiore o minore stabilita da norme inderogabili alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577, cui la cooperativa aderisce; in difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero del Lavoro;
- c) nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio ai fini mutualistici di cui al terzo comma dell'articolo 2536 del Codice Civile, a riserva straordinaria indivisibile;
- d) all'erogazione di un dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare in ogni caso la misura massima consentita dalle vigenti norme di legge in materia di requisiti mutualistici per le società cooperative, attualmente pari agli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi aumentata di 2,5 punti, ragguagliati al capitale effettivamente versato;
- e) nel tassativo rispetto di tale limite massimo il dividendo che compete ai soci finanziatori potrà essere di due punti superiore rispetto a quello stabilito per gli altri soci, fermi restando i limiti di legge per la misura massima di tali dividendi, ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal presente statuto;

f) nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio ad aumento gratuito delle quote e/o azioni sottoscritte e versate dai soci, nel tassativo limite massimo della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'istituto nazionale di statistica (Istat) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti;

g) nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio ad integrazione delle retribuzioni dei soci lavoratori nel tassativo rispetto delle previsioni del 3° comma dell'art. 11 del D.P.R. 29.9.1973 n. 601 e dell'art. 7 del Regio Decreto 12 febbraio 1911, n. 278b (Approvazione del regolamento relativo alla concessione di appalti a Società cooperative di produzione e lavoro ed alla costituzione dei consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici) e/o ad incremento della quota di capitale conferito ai sensi della legge 142/01, art. 3, comma 2 lett. b), fatta salva la qualificazione dei ristorni come costi di esercizio;

h) nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.

L'Assemblea, può sempre deliberare, in alternativa alla destinazione di cui alla lettera c), d), e), f), g) ed h) che la totalità degli utili, fatto salvo quanto indicato alla lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla lettera a).

Le somme ripartite fra i soci potranno essere destinate, previa delibera dell'Assemblea, all'aumento del capitale sociale sino al massimale consentito dalle leggi vigenti.

TITOLO IX
ORGANI SOCIALI

Articolo 28

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo, se nominato;

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 29

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo Amministrativo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a mano, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta

elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere

spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro soci.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e del Sindaco, se nominato sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Articolo 30

L'Assemblea ordinaria:

1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;

2) procede alla nomina delle cariche sociali;

3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei sindaci se nominati, del revisore contabile o i gettoni di presenza per il triennio;

4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su proposta del Consiglio di Amministrazione;

5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei sindaci;

6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposto al suo esame dagli Amministratori;

7) delibera sulla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

8) delibera sull'adozione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, di procedure di programma pluriennale finalizzati allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale;

9) approva gli statuti di attuazione dei programmi pluriennali previo parere dell'Assemblea speciale su titolari di azioni di partecipazione cooperativa;

10) approva il programma di mobilità di cui all'art. 8 comma secondo, della legge n. 236/93 in base al criterio secondo cui nella scelta degli esuberanti concorre in via prioritaria il personale dipendente eventualmente occupato in cooperativa e in via sussidiaria il personale associato.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i 120 giorni, od eccezionalmente e per speciali motivi, entro i 180 giorni

successivi alla chiusura dell'esercizio sociale ed

eventualmente entro il mese di giugno per l'approvazione del bilancio preventivo.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori.

Le proposte di competenza dell'Assemblea straordinaria ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'Assemblea che deve discuterli.

Articolo 31

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti esprimibili.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto di voto. Sia in prima che in seconda convocazione l'Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordii del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società per cui occorrerà la presenza diretta o per delega di almeno i due terzi dei voti esprimibili ed il voto favorevole dei tre/quinti dei voti dei soci presenti o rappresentati aventi diritto di voto.

Articolo 32

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

Articolo 33

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta (voto capitarario) Per i soci sovventori si applica il precedente art. 21, secondo comma.

Per i soci speciali si applica l'articolo 9 del presente statuto.

Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro

socio, non Amministratore né Sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di 2 (due) soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Articolo 34

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vicepresidente e in loro assenza da un socio eletto dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori. Le deliberazioni devono constatare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 35

La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'assemblea dei soci al momento della nomina, da un Amministrazione Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 5 eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

L'amministratore Unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori o l'amministratore unico, restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina. Gli amministratori sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente, se non vi ha provveduto l'assemblea.

Gli Amministratori o l'amministratore unico sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

E' nei compiti del Presidente convocare l'organo Amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie scritte all'ordine del giorno.

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed l'Organo di Controllo ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

Articolo 36

In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 C.C.

RAPPRESENTANZA

Articolo 37

L'amministratore unico o il presidente dell'Organo amministrativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati.

L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Istitutori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali ed altri Istitutori.

L'amministratore unico o il Presidente, nei limiti delle deleghe agli stessi conferite, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

L'ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 38

La società può nominare il sindaco o il revisore, iscritti al Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Nel caso di nomina di un sindaco, allo stesso è affidata la revisione legale dei conti.

La nomina del sindaco è obbligatoria qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 2477 del codice civile.

TITOLO X

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 39

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

Articolo 40

In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci, a cui aggiungere esclusivamente gli eventuali importi di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 24 del presente Statuto, deve essere devoluto alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577, cui la cooperativa aderisce, in difetto di adesione tale versamento va effettuato al Ministero del Lavoro

Nella liquidazione del patrimonio sociale si darà priorità al rimborso delle azioni nominative trasferibili detenute dai soci sovventori rispetto al rimborso delle quote di capitale sociale detenute dai soci operatori, sempre nel tassativo rispetto delle previsioni del comma precedente.

Le azioni dei soci finanziatori dovranno sempre essere rimborsate integralmente per l'intero valore nominale.

TITOLO XI COLLEGIO ARBITRALE

Articolo 41

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaco, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non operatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente. L'arbitrato è amministrato.

Articolo 42

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad € 250.000,00 (duecentocinquantamila,00). Ai fini della

determinazione del valore della controversia si tiene conto

della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie comprese quelle di valore indeterminabile.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto.

Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi nove dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Articolo 43

Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nei due articoli precedenti, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale della Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.

TITOLO XII DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 44

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in Assemblea.

Articolo 45

I requisiti mutualistici, di seguito riepilogati, previsti dall'art. 2514 c.c. sono inderogabili per le cooperative a mutualità prevalente e devono di fatto essere osservati:

- a) Il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) Il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) Il divieto di distribuire le riserve fra i soci operatori;
- d) L'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 46

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio d'esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell'art. 2519 del codice civile, e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'Organo amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle Società per azioni, sempreché nel frattempo il numero dei soci operatori non sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità.

F.TO URBANI MARIANNA, FACCENDA AGNESE, FACCENDA FRANCESCA,
ANTONIO FABI NOTAIO

26 di 26